



Estratto del verbale della seduta del 10 marzo 2021

DELIBERAZIONE N. 31

Oggetto:

Atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 667/2020 del Tribunale di Trento - Resistenza in giudizio e affidamento della rappresentanza e difesa avanti alla Corte d'Appello al prof. Avv. Giandomenico Falcon e all'Avv. Fabio Corvaja – Impegno di spesa per il rimborso del 50% delle spese legali a favore del Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige

(Euro 10.197,55 – cap. U01111.0090)

| | | |
|------------------|--|----------|
| Arno Kompatscher | Presidente | presente |
| Maurizio Fugatti | Vice Presidente sostituto del Presidente | presente |
| Waltraud Deeg | Vice Presidente | presente |
| Giorgio Leonardi | Assessore | presente |
| Manfred Vallazza | Assessore | presente |
| Michael Mayr | Segretario Generale della Giunta regionale | presente |

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria Generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'atto di citazione in appello di data 27.01.2021, notificato alla Regione in data 28.01.2021 dall'avvocato Maurizio Paniz del foro di Belluno, promosso da Berger Johann Karl, avverso la sentenza definitiva n. 667/2020 del Tribunale di Trento, emessa nel giudizio di primo grado a RG n. 3813/2018 e favorevole alla posizione della Regione e del Consiglio regionale;

Ritenuto opportuno resistere in giudizio avverso il mezzo di gravame, non apparendo fondati i motivi che stanno alla base dello stesso;

Vista le note del Segretario generale del Consiglio regionale di data 17.02.2021 e di data 23.02.2021, registrate rispettivamente sub protocollo RATAA/004202/17/02/2021 e 004621/23/02/2021, con le quali sono trasmessi il preventivo di spesa nonché l'integrazione per le spese di trasferta degli avvocati Giandomenico Falcon e Fabio Corvaja;

Considerato che trattasi di professionisti di comprovata esperienza e approfondita conoscenza della materia, già patrocinatori della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e del Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige nel giudizio di primo grado, avanti alla Corte di Cassazione, a cui gli attori sono ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione e avanti alla Corte Costituzionale;

Ritenuto quindi opportuno individuare il prof. Avv. Giandomenico Falcon e l'Avv. Fabio Corvaja quali patrocinatori della Regione anche nel giudizio di secondo grado instaurato presso la Corte d'Appello di Trento;

Letta la *“Convenzione per la ripartizione delle spese legali riguardanti le controversie per la restituzione dei vitalizi da consiglieri ed ex consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige”* n. 43 del 18.01.2016, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 205 del 19.11.2015;

Visto l'articolo 2 della Convenzione, che recita: *“Per tutti gli eventuali gradi di giudizio di qualsiasi giurisdizione e per le ulteriori nuove possibili azioni legali, promosse contro Regione, Presidente della Regione, Giunta regionale e contestualmente contro Consiglio regionale, Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il medesimo oggetto di pretesa disapplicazione delle L.R. n. 4 e n. 5 dell'11 luglio 2014, il pagamento di onorari, diritti ed oneri di spesa dovuti ai patrocinatori a difesa del Consiglio regionale del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza ed a difesa della Regione, del Presidente della Regione e della Giunta sarà effettuato ancora nella misura del 50% (cinquanta per cento) dal Consiglio regionale e del 50% (cinquanta per cento) dalla Giunta regionale”*;

Preso atto che nel preventivo formulato al Consiglio regionale i professionisti espongono un onorario complessivo di € 13.635,00 a cui si sommano le spese generali nella misura del 15%, la CPA al 4% e l'IVA al 22%, le spese di trasferta quantificate in € 500,00 comportando un onere complessivo pari a € 20.395,10;

Considerato che in conformità all'articolo 2 della Convenzione tale spesa graverà sul bilancio della Regione nella misura del 50%, per l'importo complessivo di € 10.197,55;

Visto il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, approvato con D.M. 10 marzo 2014 n. 55;

Vista la legge regionale n. 3 del 15 luglio 2009 "*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione*";

Vista la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25, modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione*" e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 6 che approva il bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 213 di data 23 dicembre 2020 "*Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023*";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 214 di data 23 dicembre 2020 "*Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023*";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2019, n. 152 "*Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici.*";

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2009;

Tutto ciò premesso e considerato,

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di resistere e costituirsi in giudizio accanto al Consiglio regionale, nel procedimento avanti alla Corte d'Appello di Trento introdotto con atto di citazione di data 27.01.2021, relativo all'impugnazione della sentenza definitiva n. 667/2020 del Tribunale di Trento;
2. di affidare la rappresentanza e la difesa della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol al prof. Avv. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, via S. Gregorio Barbarigo n. 4 e all'Avv. Fabio Corvaja con studio in Padova, via Vesalio n. 10, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di eleggere domicilio presso la sede istituzionale della Regione in via Gazzoletti n. 2 – Trento;
3. di autorizzare il Presidente della Regione o, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente sostituito a conferire ai suddetti avvocati il mandato e procura occorrenti, conferendo loro ogni più ampia facoltà prevista dalla legge;

4. di approvare ed impegnare a favore del Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige, in base alla convenzione n. 43 dd. 18.01.2016 e a quanto specificato nelle premesse, la somma complessiva di € 10.197,55, quale rimborso del 50% della spesa per la difesa della Regione, prestata dal prof. Avv. Giandomenico Falcon con studio in Padova, via Barbarigo n. 4, dall'Avv. Fabio Corvaja con studio in Padova, via Vesalio n. 10, sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

| Capitolo | Missione | Programma | Titolo | Macro Aggregato | Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti) | Esercizio 2021 | Esigibilità |
|-------------|----------|-----------|--------|-----------------|--|----------------|-------------|
| U01111.0090 | 01 | 11 | 1 | 03 | U.1.03.02.11.006 | € 10.197,55 | |

5. di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto;
6. di incaricare il Segretario generale della Giunta regionale ad attuare tutti gli adempimenti ulteriori e conseguenti alla presente deliberazione.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse giuridicamente rilevante entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).